



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **2408** del 21/12/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SEG/DEL/2018/00032

OGGETTO: Regolamento Regionale del 7 agosto 2017 n. 16 sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia - Approvazione modifiche.

L'anno 2018 addì 21 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

| Sono presenti: | | Sono assenti: | |
|----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Presidente | Michele Emiliano | Assessore | Loredana Capone |
| V.Presidente | Antonio Nunziante | | |
| Assessore | Cosimo Borraccino | | |
| Assessore | Leonardo di Gioia | | |
| Assessore | Giovanni Giannini | | |
| Assessore | Sebastiano Leo | | |
| Assessore | Raffaele Piemontese | | |
| Assessore | Alfonsino Pisicchio | | |
| Assessore | Salvatore Ruggeri | | |
| Assessore | Giovanni F. Stea | | |

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa Controllo sulla Gestione delle Aziende e degli Enti del SSR, dalla Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo NIRS e confermata dal Segretario Generale della Presidenza G.R.

- Vista la Legge regionale n. 19 del 4.5.1990 con la quale la Regione Puglia, in attuazione dell'art. 13 della Legge n. 181 del 26/4/1982, ha istituito il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario regionale con funzioni di *"verifica dell'andamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità Sanitarie Locali"*.
- Visto l'art. 39, lett. b) della Legge Regionale n. 38 del 30.12.1994, con il quale la Regione Puglia ha disposto che la Giunta Regionale esercita il controllo sulle Aziende Sanitarie mediante *"la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa"*.
- Vista la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, in particolare la Legge 6.11.2012, n. 190 - *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.
- Vista la deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 la Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A., successivamente adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, modificato con successive deliberazioni della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 2242 e 23 febbraio 2016, n. 160;
- Vista la istituzione con DD n. 72 del 6 febbraio 2017 della Sezione Personale e organizzazione la struttura di staff denominata Servizio ispettivo presso la Segreteria generale della Presidenza, la cui dirigenza è stata affidata ad interim all'avv. Silvia Piemonte;
- Visto il Regolamento Regionale n.16 del 7 agosto 2017

Premesso che

Il Nucleo ispettivo regionale sanitario disciplinato con il Reg. reg. n. 16/2017 svolge un ruolo nell'assicurare forme di controllo di secondo livello nel settore sanitario e che lo stesso ormai è pienamente operante dall'aprile 2018.

Considerato che

Nel corso di questi primi mesi di attività del NIRS è emersa la necessità di apportare delle modifiche al Regolamento regionale, onde consentire una maggiore autonomia del Nucleo, aprendo la partecipazione anche a personale in quiescenza, che accetti di svolgere l'attività a titolo onorario e gratuito.

Inoltre, poiché il numero copioso di ispezioni avviate ha richiesto la individuazione di ispettori temporanei del NIRS che si affiancano a quelli "stabili", si rende necessario apportare integrazioni e modifiche al Regolamento che consentano un maggior raccordo tra il lavoro di tutti gli ispettori.

Pertanto, a seguito degli approfondimenti svolti dalla Struttura di staff si è pervenuti a formulare delle modifiche al testo dell'attuale regolamento, proponendosi l'adozione del regolamento allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, coordinato e integrato.

L'allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge regionale n. 19 del 4 maggio 1990, recante *"Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181"*, e pertanto risulta di competenza della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 44, comma 1 della stessa L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett.k, della L.R. n.7/97, nonché dell'at.44, comma 1, della L.R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia"

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e sottoscritte dal Responsabile di Posizione Organizzativa Controllo sulla Gestione delle Aziende e degli Enti del SSR, dalla Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo NIRS e dal Segretario Generale della Presidenza G.R., propone alla Giunta regionale l'approvazione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udit e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di approvare le modifiche (Allegato A) all'allegato Regolamento Regionale n.16/2017 ad oggetto "Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretario della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. n.44/2014;
- Di rinviare a successivo provvedimento, conseguentemente agli adempimenti previsti dal citato art.44 della L.R. n.7/2001, l'adozione definitiva del regolamento
- ~~di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP.~~ h

IL SEGRETARIO

**Il Segretario Generale
della Giunta Regionale
Dott. Roberto Venneri**



IL PRESIDENTE

dott. MICHELE EMILIANO



Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio ad esso affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.


Dott. Gaetano Zambetta

Il Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo



Avv. Silvia Piemonte

Il Segretario Generale della Presidenza


Dott. Roberto Venneri

Il Presidente


Dott. Michele Emiliano

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Dott. Roberto Venneri


2011/11/21

Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia

Articolo 1

Modifiche all'art. 2

Il comma1, dell'art. 2, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così sostituito:

comma 1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva entro il 30 aprile di ciascun anno il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria (di seguito Piano), predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto delle segnalazioni pervenute e degli esiti di cui alla relazione finale di cui al comma 2 dell'art. 7.

Articolo 2

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è inserito il comma 1 bis:

comma 1 bis. L'incarico di componente del NIRS di cui al comma 1 può, altresì, essere conferito, nei limiti in cui sia consentito dall'ordinamento, a personale in quiescenza della Regione o degli enti del SSR o a personale della struttura di Audit della Regione, in possesso delle professionalità di cui al predetto comma 1, e che accetti di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate.

Il comma 4, dell'art. 3, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così sostituito:

4. Nei casi di particolare rilevanza e complessità dell'indagine, i quattro componenti del N.I.R.S possono essere affiancati da uno o più ispettori temporanei di cui all'art. 4, ovvero, sulla base di apposite convenzioni, da ulteriori figure professionali messe a disposizione del Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 3

Modifiche all'art. 6

Il comma4, dell'art. 6, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così sostituito:

4. *Le procedure di verifica vengono formalizzate dai componenti del nucleo sulla base di opportuni schemi di relazione conclusiva approvati dal Dirigente del Servizio Ispettivo.*



Art. 4

Modifiche all'art. 6

Il comma 1, lettera b) dell'art. 6, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito:

b) fase di indagine in senso stretto, che prevede, se del caso, gli accessi presso la struttura ispezionata per il reperimento e la consultazione di documenti, atti, registri presso la struttura ispezionata per il reperimento e la consultazione di documenti, atti, registri, per la ricognizione di luoghi, strutture, impianti per l'esame/riscontro di informazioni, dati o elementi comunque acquisiti;

Art. 5

Modifiche all'art. 7

Il comma 1, dell'art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito:
comma 1. L'attività ispettiva, sia ordinaria in quanto prevista dal Piano che straordinaria, si conclude con una relazione conclusiva degli ispettori incaricati, sottoscritta per attestazione della conclusione dell'attività anche dal Dirigente del Servizio ispettivo, e trasmessa al Presidente della Giunta regionale, al Coordinatore del NIRS e al Direttore generale dell'ASL o dell'Ente del SSR interessato. Il termine di conclusione di ciascuna attività ispettiva è fissato in 90 giorni decorrenti dal conferimento dell'incarico. Il termine è sospeso per il tempo necessario ad acquisire la documentazione e le informazioni richieste dagli ispettori.

Il comma 2, dell'art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito

Comma 2. Il NIRS, nella sua composizione stabile, come individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 4, predispone una Relazione Annuale di Controllo (RAC) in cui sono riepilogate le attività ispettive affidate nell'anno solare di riferimento, in cui riporta sinteticamente gli esiti delle singole relazioni conclusive di cui al comma precedente, suggerisce misure da adottare per superare le criticità o le eventuali illegittimità, formula specifiche proposte per migliorare il SSR. La relazione finale è trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo al Presidente della Regione che ne riferisce alla Giunta regionale. La relazione finale è altresì trasmessa al Dirigente del Servizio NIRS perché ne tenga conto ai fini della predisposizione del nuovo Piano entro il successivo 30 aprile e al Direttore del Dipartimento salute della Regione per gli adempimenti di competenza delle strutture amministrative regionali.

Il comma 3, dell'art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è soppresso.

Il Presente allegato è composto da n.2 (due) facciate

REGIONE PUGLIA
 SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
 IL DIRIGENTE
 Avv. Silvia P.EMONTE



7/11



Allegato unico alla deliberazione
n. 2408 del 21-12-2018
composta da n. 2 (due) fasciate
Il Segretario della G.R.

Dott. Roberto Venneri
Roberto Venneri

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione
Consultare il 10/01/2019

REGIONE PUGLIA
REGIONE AGRICOLA PUGLIA
IL DIRIGENTE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE